

PIANO DI CONTINGENZA IN CASO DI CESSAZIONE O MODIFICA SOSTANZIALE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 28, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO BENCHMARK

Estratto pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis TUB

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Benchmark**" o "**BMR**"), gli "enti vigilati" sono tenuti a redigere e mantenere "*piani scritti solidi che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito*".

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 118-bis del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**") che disciplina le clausole contrattuali (c.d. "*clausole di fallback o di sostituzione*") per le ipotesi di variazione sostanziale o cessazione permanente degli indici di riferimento previsti per la determinazione dei tassi di interesse e che stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'art. 28, paragrafo 2, del BMR. Gli aggiornamenti dei piani devono essere portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.

Infine, in caso di cessazione di un indice di riferimento ovvero di variazione sostanziale, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare al cliente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, le modifiche o l'indice sostitutivo cui si farà riferimento nel determinare l'importo da corrispondere in relazione allo specifico contratto finanziario interessato.

Il Gruppo Crédit Agricole, e in particolare le entità del Gruppo Indosuez Wealth Management (IWM) hanno stabilito e mantengono un piano ("**Piano di Contingenza**") per rispondere a questa regolamentazione.

Il presente documento ha, quindi, lo scopo di descrivere, per estratto, il Piano di Contingenza del Gruppo Indosuez Wealth Management ("**IWM**") e le azioni che IWM adotterà nel caso in cui un indice:

- sia significativamente modificato (ad esempio quando l'amministratore di un benchmark abbia deciso di introdurre una nuova metodologia risultante in un cambiamento significativo del tasso d'interesse che il benchmark misura);
- cessi di esistere o di essere pubblicato temporaneamente o definitivamente dal suo amministratore;
- non sia consentito, cioè non esista nel registro ESMA¹ e quindi non sia conforme alla BMR:
 - (i) prima del 31/12/2019 per gli indici non rilevanti amministrati dagli amministratori di benchmark EEA. È necessaria un'autorizzazione per l'amministratore EEA e il/i benchmark/i che amministra;
 - (ii) prima del 01/01/2022 per gli indici rilevanti² e i benchmark di paesi terzi che sono stati dichiarati equivalenti/riconosciuti/approvati.
- sia stato rimosso dall'elenco degli amministratori e benchmark autorizzati (registro ESMA);
- sia stato dichiarato non rappresentativo dalla competente autorità nazionale e, infine, ritirato dal registro ESMA.

VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DEGLI INDICI

La vigilanza da parte di IWM sugli andamenti degli indici avverrà attraverso diversi canali e, in particolare, si articolerà in: (i) **vigilanza regolamentare**, volta a monitorare, *inter alia*, l'attività dei gruppi di lavoro nazionali e delle associazioni di mercato, alcuni indicatori significativi, le comunicazioni pubblicate dagli amministratori dei

¹ Registro ESMA: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities

² Lista degli indici rilevanti:

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0026.01.ENG&toc=OJ:L:2019:082:TOC

benchmark e le nuove normative, (ii) **vigilanza del mercato**, affidata in parallelo ai vari team interni interessati dai cambiamenti dei benchmark e (iii) **vigilanza da parte di specifici dipartimenti e/o comitati** del Gruppo Crédit Agricole o di IWM.

GESTIONE DEGLI ALERT E COMITATO DI GOVERNANCE BMR

Quando un potenziale *alert* su un benchmark è identificato da uno dei canali della Banca descritti al paragrafo precedente, tale *alert* dovrà essere gestito in maniera centralizzata e dovrà essere indirizzato ad uno specifico organo di governance BMR, organizzato nella forma di comitato, composto dai rappresentanti della Banca e dai rappresentanti delle direzioni impattate dai cambiamenti degli indici (quali COO, Legal, Finanza/Tesoreria, Rischi, Compliance) il cui compito è organizzare la gestione del cambiamento e nominare un responsabile della transizione dell'indice. Tale comitato dovrà decidere le azioni da intraprendere e, se del caso, attivare il Piano di Contingenza.

Il comitato è inoltre responsabile:

- di assicurare il collegamento con le autorità di vigilanza,
- di informare la direzione della Banca (Comitato Esecutivo) e il Consiglio di Amministrazione,
- di validare i documenti destinati a essere modificati a causa della transizione dell'indice,
- di validare la comunicazione interna rivolta ai dipendenti e alle divisioni della Banca, nonché la comunicazione esterna rivolta ai clienti.

Il comitato individua un responsabile della gestione del cambiamento il quale organizzerà i vari workshop e le azioni necessarie per la transizione dell'indice.

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO BMR E DEL PIANO DI CONTINGENZA

1. APPROCCIO GENERALE

Il principio fondamentale delle misure di emergenza che verranno poste in essere da IWM è quello di determinare un indice alternativo che sia accettabile e appropriato, o di adottare qualsiasi misura di salvaguardia per i contratti finanziari esistenti, gli strumenti finanziari e i fondi di investimento che fanno riferimento a tale indice.

A tal fine, IWM si baserà in primo luogo sulle clausole di "fall-back", già incluse nei suoi contratti, che disciplinano il cambiamento e che sono state concepite per tali eventi.

La robustezza delle clausole di "fall-back" deve basarsi: i) sulle istruzioni imposte dalle autorità e dai regolatori, ii) sui consigli delle associazioni di mercato o dei gruppi di lavoro e infine iii) sulle istruzioni generali fornite dal Gruppo Crédit Agricole.

Dal punto di vista operativo, IWM oltre ad avvalersi dell'organizzazione descritta al precedente paragrafo istituirà nonché un gruppo di esperti per attuare le misure di emergenza.

In calce al presente documento sono riportati gli indici di riferimento attualmente utilizzati dalla Succursale italiana di IWM, le relative definizioni nonché gli indici sostitutivi che saranno applicati in caso di "Evento che Incide sull'Indice" (come ivi definito). Sono inoltre precisate le modalità con cui la Succursale comunicherà con la clientela in caso di "Evento che Incide sull'Indice" ovvero di variazione sostanziale di un indice di riferimento.

2. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Verrà applicato un principio di proporzionalità determinato sulla base dell'importanza e dell'utilizzo dell'indice da parte di IWM, nonché dell'urgenza e degli impatti derivanti dall'evento. Ciò significa che più gli impatti organizzativi da realizzare derivanti dall'evento sono importanti, più dovrà essere raggiunto un alto grado di gerarchia o di seniority.

La decisione relativa al livello di proporzionalità scelto sarà di competenza del comitato di governance BMR.

L'organizzazione descritta nel presente documento si riferisce a situazioni in cui IWM viene informata con sufficiente anticipo e in tempi compatibili con i termini regolamentari che si applicano alla soluzione prescelta.

Questo approccio strutturale sarà particolarmente necessario per gestire il cambiamento nel caso in cui l'importanza delle azioni da svolgere sia significativa, in particolare in caso di impatto informatico e verrà gestito in maniera corrispondente alla gestione di un progetto, con un responsabile di progetto e gruppi di lavoro specifici che dovranno intraprendere tutte le azioni necessarie per gestire il cambiamento. Tali azioni ed i gruppi di lavoro sono descritti di seguito.

Se l'amministratore modifica sostanzialmente il proprio indice o non lo fornisce più senza preavviso, dovrà essere istituita una *task force* di emergenza per coprire al meglio le azioni descritte nel presente documento. In questo caso IWM potrebbe decidere di rivolgersi al regolatore per ottenere elementi che consentano di confermare le azioni da attuare.

3. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO BMR

L'organizzazione della gestione del cambiamento è affidata ad un capo progetto nominato e supervisionato dal comitato di governance BMR, il quale organizza e coordina le azioni svolte dai gruppi di lavoro di cui *infra*.

Egli organizza anche la formazione dei dipendenti della Banca quando la transizione dell'indice lo richiede e fornisce un rapporto periodico al comitato di governance BMR, cui trasmette le decisioni da prendere e si assicura che le decisioni prese siano applicate dai dipartimenti interessati.

4. GRUPPI DI LAVORO

Non appena viene identificato un evento su un indice o su un amministratore e si prevede che entri in vigore entro un tempo sufficiente per procedere alla sostituzione, sono indicati di seguito alcuni esempi di azioni che devono essere intraprese dai gruppi di lavoro del progetto:

- partecipazione al gruppo di lavoro e alle iniziative necessarie per la modifica del benchmark alternativo e del loro fall-back;
- identificazione delle esposizioni finanziarie e dei clienti interessati dall'evento (gruppo di lavoro Cartografia);
- discussione del benchmark alternativo con i clienti,
- valutazione dei rischi, compreso il potenziale gap di copertura, sviluppo di nuovi metodi di determinazione dei prezzi, ecc. (gruppo di lavoro Finanza e rischi);
- sviluppo e lancio di nuovi prodotti riferiti al nuovo indice, avvio dei nuovi contratti (flussi) per partecipare alla creazione di liquidità sufficiente nel nuovo mercato prima della transizione, interruzione dell'aumento delle esposizioni finanziarie sul vecchio indice (gruppo di lavoro Métiers);
- ribaltamento/chiusura dello stock di vecchi contratti (gruppo di lavoro Operazioni e Data Management);
- aggiornamento delle procedure operative e delle applicazioni informatiche (gruppo di lavoro Organizzazione e Informatica);
- Preparazione della comunicazione interna ed esterna (gruppo di lavoro Comunicazione).

ALLEGATO

TASSO "ESTER" (O "€STR")

"ESTER" o "€STR" (*Euro Short Term Rate*), designa il tasso overnight delle operazioni nell'eurozona, espresso come tasso annuo pubblicato ogni Giorno TARGET dalla Banca Centrale Europea (BCE) (o qualunque altro amministratore che le subentri) sul suo sito.

In caso di Evento che Incide sull'Indice €STR, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell'Evento che Incide sull'Indice €STR sarà:

- i. il tasso sostitutivo dell'€STR formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure
- ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il tasso di interesse del deposito overnight (Eurosystem Deposit Facility Rate - EDFR) utilizzato dalle banche dell'eurozona e pubblicato dalla Banca Centrale Europea sul proprio sito, maggiorato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra l'€STR e l'EDFR su un periodo di 30 Giorni TARGET che termina alla data in cui l'€STR cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un giorno lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il giorno lavorativo precedente. Nel caso in cui tale tasso sia inferiore a zero (0), sarà considerato pari a zero (0).

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento €STR:

– il termine "**Autorità Competente**" significa:

- a. il Gruppo di lavoro sui tassi d'interesse esenti da rischi dell'Eurozona (Working Group on Euro Risk-Free Rates) della Banca Centrale Europea, l'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari (FSMA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Commissione europea; oppure
- b. la Banca Centrale Europea (o qualsiasi amministratore successivo dell'€STR); oppure
- c. un comitato istituito ufficialmente o convocato dalla Banca Centrale Europea (o qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) al fine di raccomandare un indice successore dell'€STR; oppure
- d. l'autorità nazionale competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento UE 2016/1011;

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici;

– il termine "**Evento che Incide sull'Indice**" significa:

- a. la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte o a nome dell'amministratore dell'indice interessato, dell'autorità di supervisione normativa dell'indice interessato, della Banca Centrale Europea, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di scioglimento dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o scioglimento dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiara che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice interessato (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o
- b. la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiara (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato; e/o
- c. il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o

- d. una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o
- e. l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita (salvo in caso di sospensione di carattere tecnico o amministrativo) di essere pubblicato sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

– il termine **“Data dell’Evento che Incide sull’Indice”** significa:

- a. per i casi di cui ai punti a) ed e) della definizione di “Evento che Incide sull’Indice”, la data in cui l’indice interessato cessa effettivamente di essere pubblicato in via definitiva o fornito dall’amministratore (e non, eventualmente, la data di pubblicazione dell’informativa o della dichiarazione pubblica corrispondente);
- b. per i casi di cui ai punti b), c) e d) della definizione “Evento che Incide sull’Indice”, la data effettiva della mancata rappresentatività, del divieto o dell’illegalità, o ancora della revoca dell’autorizzazione o della registrazione dell’amministratore dell’indice interessato, rispettivamente (e non la data di pubblicazione dell’informativa o della dichiarazione pubblica corrispondente);

– il termine **“Giorno TARGET”**: designa i giorni di apertura del Sistema europeo di trasferimento espresso automatizzato di regolamento su base lorda in tempo reale ovvero tutti i giorni durante i quali si possono eseguire le transazioni/i pagamenti in EURO.

TASSO “EURIBOR”

“Euribor” (*Euro Interbank Offered Rate*) indica il tasso d’interesse annuo, amministrato dall’EMMI (European Money Market Institute) (o qualunque altro amministratore autorizzato che gli subentri), a cui gli istituti di credito dei Paesi dell’Unione europea e dell’AELS possono ottenere fondi in euro senza garanzia sul mercato monetario per una durata analoga a quella del Periodo di Interessi considerato, pubblicato alle ore 11 (orario di Bruxelles) 2 (due) Giorni TARGET prima dell’inizio di ciascun Periodo di Interessi.

Nel caso in cui l’Euribor, per la durata convenuta, non fosse ufficialmente pubblicato per un Periodo di Interessi, l’Euribor per tale Periodo di Interessi sarà determinato per interpolazione lineare tra l’Euribor pubblicato per la durata immediatamente inferiore a quella di tale Periodo di Interessi e il tasso Euribor pubblicato per la durata immediatamente superiore a quella di tale Periodo di Interessi.

In caso di Evento che Incide sull’Indice Euribor, il tasso applicabile a decorrere dal primo giorno del Periodo di Interessi successivo alla Data dell’Evento che Incide sull’Indice Euribor (il **“Periodo d’Interesse Considerato”**) sarà:

- i. il tasso sostitutivo dell’Euribor raccomandato da un’Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d’interesse o adeguamenti; oppure
- ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, (x) l’ultimo Tasso a Termine Ester pubblicato da un fornitore o divulgatore di dati finanziari autorizzato prima dell’inizio del Periodo d’Interesse Considerato per una durata corrispondente al Periodo d’Interesse Considerato, (y) aumentato di un differenziale pari alla mediana della differenza quotidiana tra l’Euribor per la durata convenuta e il Tasso a Termine Ester per la stessa durata convenuta (come fornito e pubblicato da un fornitore o divulgatore di informazioni finanziarie autorizzato), su un periodo di 5 (cinque) anni che termina alla Data dell’Evento che Incide sull’Indice Euribor;
- iii. qualora non fosse possibile determinare un tasso sostitutivo come indicato al paragrafo ii che precede (in particolare in assenza del Tasso a Termine Ester):
 - per i Periodi di Interesse di durata inferiore o uguale a 3 mesi, (x) il tasso Ester capitalizzato, calcolato sul Periodo di Interesse che precede l’inizio del Periodo d’Interesse Considerato, (y) aumentato di un differenziale pari alla mediana della differenza quotidiana tra l’Euribor per la durata convenuta e l’Ester capitalizzato sulla durata corrispondente alla stessa durata convenuta (come fornito e pubblicato da un fornitore o divulgatore di informazioni finanziarie autorizzato) su un periodo di 5 (cinque) anni che termina alla Data dell’Evento che Incide sull’Indice Euribor;
 - per i Periodi di Interesse di durata superiore a 3 mesi, (x) il tasso Ester capitalizzato, calcolato su un periodo di 1 (un) mese di calendario prima dell’inizio del Periodo di Interesse Considerato, (y)

aumentato di un differenziale pari alla mediana della differenza quotidiana tra l'Euribor per la durata convenuta e l'Ester capitalizzato sulla durata corrispondente alla stessa durata convenuta (come fornito e pubblicato da un fornitore o divulgatore di informazioni finanziarie autorizzato), su un periodo di 5 (cinque) anni che termina alla Data dell'Evento che Incide sull'Indice Euribor.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti (i), (ii) e/o (iii) può essere necessario procedere alla modifica di uno o più elementi del presente Contratto. In tal caso, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per 90 giorni tutte le modifiche eventualmente necessarie.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento Euribor:

- **"Autorità Competente"** designa:

- a. il Gruppo di lavoro sui tassi d'interesse esenti da rischi dell'Eurozona (Working Group on Euro Risk-Free Rates) della Banca Centrale Europea, l'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari (FSMA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Commissione europea; oppure
- b. l'EMMI (European Money Market Institute), in quanto amministratore dell'Euribor; oppure
- c. l'autorità competente ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 per supervisionare l'EMMI in qualità di amministratore dell'Euribor; oppure
- d. l'autorità nazionale competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento UE 2016/1011; oppure
- e. la Banca Centrale Europea;

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **"Tasso a Termine Ester"** designa il tasso a termine Ester amministrato e pubblicato dall'amministratore autorizzato.

- **"Evento che Incide sull'Indice"** significa:

- a. la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte o a nome dell'amministratore dell'indice interessato, dell'autorità di supervisione normativa dell'indice interessato, della Banca Centrale Europea, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di scioglimento dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o scioglimento dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiara che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice interessato (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o
- b. la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiara (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato; e/o
- c. il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del Contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le parti; e/o
- d. una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o
- e. l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita (salvo in caso di sospensione di carattere tecnico o amministrativo) di essere pubblicato sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

- **"Data dell'Evento che Incide sull'Indice"** significa:

- a. per i casi di cui ai punti a) ed e) della definizione di "Evento che Incide sull'Indice", la data in cui l'indice interessato cessa effettivamente di essere pubblicato in via definitiva o fornito dall'amministratore (e non, eventualmente, la data di pubblicazione dell'informativa o della dichiarazione pubblica corrispondente);

- b. per i casi di cui ai punti b), c) e d) della definizione “Evento che Incide sull’Indice”, la data effettiva della mancata rappresentatività, del divieto o dell’illegalità, o ancora della revoca dell’autorizzazione o della registrazione dell’amministratore dell’indice interessato, rispettivamente (e non la data di pubblicazione dell’informativa o della dichiarazione pubblica corrispondente).
- “**Giorno TARGET**”: designa i giorni di apertura del Sistema europeo di trasferimento espresso automatizzato di regolamento su base lorda in tempo reale ovvero tutti i giorni durante i quali si possono eseguire le transazioni/i pagamenti in EURO.
 - “**ESTER**” o “**€STR**” (*Euro Short Term Rate*), designa il tasso overnight delle operazioni nell’eurozona, espresso come tasso annuo pubblicato ogni Giorno TARGET dalla Banca Centrale Europea (BCE) (o qualunque altro amministratore che le subentri) sul suo sito.

TASSO “SARON”

“**SARON**”: designa il *Swiss Average Rate Overnight* amministrato da *SIX Swiss Exchange* o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad esso nell’amministrazione di questo indice e pubblicato sul suo sito.

In caso di Evento che incide sull’Indice SARON, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell’Evento che incide sull’Indice SARON sarà:

- i. il tasso sostitutivo del SARON formalmente raccomandato da un’Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d’interesse o adeguamenti; oppure
- ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera (*SNB Policy Rate*) aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il SARON e il tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera, su un periodo di 30 Giorni Lavorativi che termina il giorno in cui il SARON cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un Giorno Lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il Giorno Lavorativo precedente.

Ai fini della definizione dell’indice di riferimento SARON:

- “**Autorità Competente**” designa:

- a) il Gruppo di lavoro nazionale sui tassi di riferimento in franchi svizzeri (*Groupe de Travail National sur les Taux de Référence en Francs Suisses*) istituito dalla Banca nazionale svizzera, o
- b) *SIX Swiss Exchange* in qualità di amministratore del SARON (o qualsiasi amministratore successivo del SARON) o la relativa autorità di vigilanza, o
- c) la Banca nazionale svizzera, o
- d) un comitato istituito ufficialmente o convocato da uno di questi soggetti al fine di raccomandare un indice successore del SARON o qualsiasi altro indice sostitutivo,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- “**Giorno Lavorativo**”: designa un giorno in cui le banche sono aperte (anche per operazioni di cambio o depositi in valuta estera) a Zurigo.

- “**Evento che incide sull’Indice SARON**” significa:

- a) la pubblicazione di un comunicato o di un’informativa da parte o a nome dell’amministratore dell’indice interessato, dell’autorità di supervisione normativa dell’indice interessato, della Banca nazionale

svizzera, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiara che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o

- b) la pubblicazione di un comunicato o un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiara (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato o (iii) che l'utilizzo dell'indice interessato sarà sottoposto a limitazioni o a conseguenze sfavorevoli; e/o
- c) il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o
- d) una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o
- e) l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita di essere pubblicato (salvo per motivi amministrativi e/o tecnici) sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

TASSO "SOFR"

"SOFR": designa il *Secured Overnight Financing Rate* amministrato dalla *Federal Reserve Bank* di New York o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad esso nell'amministrazione di questo indice e pubblicato sul suo sito.

In caso di Evento che incide sull'Indice SOFR, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell'Evento che incide sull'Indice SOFR sarà:

- i. il tasso sostitutivo del SOFR formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure
- ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il *FED's Overnight Bank Funding Rate (OBFR)* pubblicato dalla *Federal Reserve Bank* di New York aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il SOFR e l'OBFR su un periodo di 30 Giorni Lavorativi che termina il giorno in cui il SOFR cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un Giorno Lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il Giorno Lavorativo precedente.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento SOFR:

- "Autorità Competente" designa:

- a) il *Federal Reserve Board* o la *Federal Reserve Bank* di New York, o
- b) un comitato istituito ufficialmente o convocato da uno di questi soggetti al fine di raccomandare un indice successore del SOFR o qualsiasi altro indice sostitutivo,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **“Giorno Lavorativo”**: designa un giorno in cui le banche sono aperte (anche per operazioni di cambio o depositi in valuta estera) a New York.

- **“Evento che incide sull’Indice SOFR”** significa:

- a) la pubblicazione di un comunicato o di un’informativa da parte dell’amministratore dell’indice interessato, dell’autorità di supervisione normativa dell’indice interessato, della *Federal Reserve Board* o della *Federal Reserve Bank of New York*, di un’autorità competente in materia di fallimento dell’amministratore dell’indice interessato, di un’autorità competente in materia di risoluzione dell’amministratore dell’indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o risoluzione dell’amministratore dell’indice interessato, in cui si dichiara che l’amministratore dell’indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l’indice interessato (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell’indice interessato); e/o
- b) la pubblicazione di un comunicato o un’informativa da parte dell’autorità di supervisione dell’amministratore dell’indice interessato in cui si dichiara (i) che l’indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l’utilizzo dell’indice interessato è stato o sarà vietato o (iii) che l’utilizzo dell’indice interessato sarà sottoposto a limitazioni o a conseguenze sfavorevoli; e/o
- c) il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell’ambito del contratto utilizzando l’indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o
- d) una decisione di revocare l’autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l’indice interessato, adottata in applicazione dell’articolo 35 del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o
- e) l’indice interessato cessa in via permanente o indefinita di essere pubblicato (salvo per motivi amministrativi e/o tecnici) sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un’altra pagina a tale scopo.

MODALITA’ DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

In caso di:

- evento che incide sull’Indice o;
- variazione sostanziale dell’indice di riferimento (come definita nel presente e fermo restando che non configura “variazione sostanziale dell’indice” la variazione quantitativa dovuta alla naturale fluttuazione dell’indice di riferimento);

la Banca comunicherà tempestivamente (e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’Evento che Incide sull’Indice o della variazione sostanziale dell’indice) tale circostanza al cliente indicando l’indice di riferimento e il tasso sostitutivo applicabile successivamente alla Data dell’Evento che Incide sull’Indice, ovvero successivamente alla data della variazione sostanziale dell’indice.

Resta fermo il diritto del cliente, qualora non approvi le modifiche, di recedere dal presente contratto entro 2 (due) mesi dalla comunicazione della Banca, ai sensi dell’articolo 118-bis TUB. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni praticate precedentemente alla Data dell’Evento che Incide sull’Indice o alla data dell’avvenuta variazione sostanziale dell’indice, tenendo conto,

ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento antecedentemente alla Data dell'Evento che Incide sull'Indice o antecedentemente alla data della variazione sostanziale dell'indice.